

Torino lì, 15 dicembre 2017

Egregi Clienti  
Loro Sedi

## **CIRCOLARE N. 5/2017**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 5/2017 composta dalla rubrica:

❖ **1. Comunicazioni da Vernerero & Partners STP e Data Logos & Partners**

*1.1 LEGGE EUROPEA*

*1.2 DECRETO COLLEGATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018*

❖ **2. Temi di approfondimento**

*2.1 LEGGE DI BILANCIO 2018*

❖ **3. Questioni “in evidenza”**

*3.1. SPLIT PAYMENT*

❖ **4. Scadenario**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Informiamo i Sigg.ri Clienti che in occasione delle festività natalizie Vernerero & Partners STP e Data Logos osserveranno i seguenti giorni di chiusura:

**dal 27 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018.**

Dall'8 gennaio 2018 riprenderanno tutte le attività.

Cogliamo l'occasione per formularVi i nostri migliori auguri.

Vernerero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

## **1. COMUNICAZIONI DA VERNERO & PARTNERS STP E DATA LOGOS & PARTNERS**

### **1.1 LEGGE EUROPEA**

La Legge Europea approvata definitivamente dal Parlamento, porta con sé una serie di novità fiscali in materia di Iva, novità introdotte per evitare l'applicazione di specifiche infrazioni da parte della Ue.

#### **Rimborsi Iva**

Viene riconosciuta una somma a titolo di risarcimento per i costi sostenuti da quanti sono tenuti a prestare una garanzia in relazione alle richieste di rimborso Iva. Tale somma è fissata nella misura dello 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

Il risarcimento spetta solo dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

È previsto che le nuove disposizioni si applichino a partire dal 2018, ovvero dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione Iva annuale per 2017 e con l'istanza infrannuale relativa al primo trimestre 2018.

#### **Restituzione Iva non dovuta**

Per quanto riguarda la presentazione della domanda di restituzione dell'Iva non dovuta che, in via ordinaria e a pena di decadenza, deve essere presentata nel termine di due anni dal versamento dell'imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, viene disposto che, se da un lato tale termine permane, dall'altro, è ora disciplinata la possibilità del superamento dello stesso, qualora sia applicata un'Iva non dovuta a una cessione di beni/prestazione di servizi e ciò sia accertato in via definitiva dall'Amministrazione Finanziaria. In questi casi, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione del cedente/prestatore decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'importo precedentemente pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell'imposta resta in ogni caso esclusa se il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.

#### **Esportazioni per finalità umanitarie**

Viene modificata la disciplina riguardante la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

### **1.2 DECRETO COLLEGATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018**

È stato convertito in Legge il decreto fiscale n. 148/2017 collegato alla Legge di stabilità 2018.

Di seguito indichiamo le principali novità fiscali approvate.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI**

Viene significativamente esteso l'ambito della definizione agevolata delle cartelle.

I contribuenti che hanno aderito alla prima versione della definizione, oltre alla proroga al 7 dicembre 2017 per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre, possono avvalersi altresì della proroga per quanto riguarda la scadenza per il pagamento della quarta rata di aprile 2018, che viene rinviata a luglio 2018.

Le novità non riguardano soltanto coloro che avevano presentato domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia entro il 21 aprile 2017.

Viene infatti previsto che potranno presentare domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle tutti i contribuenti con carichi affidati tra il 2000 e il 2016 (e non soltanto chi aveva già presentato domanda) e si consente la riammissione alla "rottamazione" di tutti coloro che in precedenza non

erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.

Sotto il profilo del calendario delle rate, si rileva che le scadenze sono state uniformate a quelle dei debitori che si sono visti respingere la domanda a causa della morosità del precedente piano di rientro. Ciò significa che il numero massimo di rate è tre (ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019).

I debitori che si sono visti respingere la domanda di definizione per non aver pagato tutte le rate scadute a fine anno scorso, possono pertanto rientrare nella sanatoria. A tale scopo, una volta presentata la domanda, l'Ader (Agenzia delle Entrate – Riscossione) comunica entro il 30 giugno 2018 l'importo delle rate scadute del piano di rientro in essere al 24 ottobre 2016 che il debitore deve pagare in un'unica soluzione entro la fine di luglio 2018. Il mancato tempestivo versamento di tale importo costituisce causa di improcedibilità della domanda. Entro il 30 settembre, l'Ader comunica l'importo della definizione che deve essere pagato, per l'80%, in due rate di pari importo a ottobre e novembre 2018, e per il residuo 20% entro febbraio 2019.

Viene inoltre consentito l'accesso alla rottamazione delle cartelle affidate tra gennaio e il 30 settembre 2017. Entro il 31 marzo 2018, l'Ader comunica i carichi potenzialmente rottamabili. Inoltre, entro il 30 giugno 2018 viene liquidata l'istanza di definizione, con l'indicazione dell'importo delle rate prescelte. Le somme devono essere pagate in 5 rate di pari importo, con scadenze nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e infine a febbraio 2019.

Per quanto riguarda la scadenza per presentare domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle, la stessa viene rinviiata al 15 maggio 2018 per tutti i carichi ed i ruoli precedenti e per quelli affidati nei primi nove mesi del 2017.

#### **SPLIT PAYMENT**

Dal 1° gennaio 2018 viene esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti: nel meccanismo dello split payment rientreranno anche gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalla Pubblica Amministrazione. Gli elenchi validi per l'anno 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze il 31 ottobre e aggiornati da ultimo al 21 novembre 2017, non tengono conto delle disposizioni del Collegato fiscale. È dunque prevedibile a breve termine, considerata la decorrenza del 1° gennaio 2018, la predisposizione di nuovi elenchi.

Saranno attratti nell'ambito applicativo del meccanismo anche:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- le società controllate, direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.

#### **SANATORIA SPESOMETRO**

Viene prevista la non applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nell'invio dei dati delle fatture relativi al primo semestre 2017 contenuti nella comunicazione effettuata (spesometro) a condizione che entro il 28 febbraio 2018 (termine per la trasmissione relativa al secondo semestre) vengano inviati i dati esatti.

I contribuenti potranno, inoltre, scegliere di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale.

#### **COLLABORAZIONE VOLONTARIA PER L'EMERSIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO**

Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi

prodotti all'estero, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

La previsione si applica anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo (in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018). La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

I termini accertativi che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

## **DETRAZIONE STUDENTI FUORI SEDE**

Viene prevista una modifica agevolativa per la detrazione Irpef sui canoni d'affitto per gli studenti universitari fuori sede. Rispetto alle regole attualmente in vigore per la detrazione Irpef del 19% (su un limite massimo di spesa di 2.633 euro), viene eliminato il riferimento alla provincia diversa. La detrazione fiscale spetterà, pertanto, nei casi in cui il contratto di locazione regolare riguardi anche uno studente fuori sede nella stessa provincia purché distante dalla famiglia almeno 100 chilometri oppure 50 chilometri se residenti in zone montane o disagiate. La modifica si applica già con decorrenza dall'anno d'imposta 2017.

## **2. TEMI DI APPROFONDIMENTO**

### **2.1 LEGGE DI BILANCIO 2018**

Dopo l'approvazione da parte del Governo, è approdato in Parlamento il Disegno di Legge di Bilancio 2018 contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2018, di seguito esaminate.

A seguito dell'iter parlamentare il testo verrà approvato nella versione definitiva: riportiamo le novità di maggior interesse.

#### **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

L'aumento previsto dell'aliquota IVA ridotta del 10% è "rivisto" disponendo che la stessa passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.

L'aumento dell'aliquota IVA del 22% è rimandato prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

Pertanto nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA.

#### **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Viene disposta, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRES,

- la proroga in generale della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.
- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:
  - acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  - acquisto e posa in opera di schermature solari;
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 nella maggior misura del 70% - 75%.

### **CESSIONE DEL CREDITO**

In riferimento alla possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali prevista dalla Finanziaria 2016 e successivamente modificato dalla Finanziaria 2017 e dal Decreto Legge 50/2017, la Legge di Bilancio 2018 prevede che tale cessione del credito possa essere posta in essere:

- oltre che per le parti comuni in condominio, anche per le singole unità immobiliari;
- sia dai "soggetti capienti" sia dai "soggetti incapienti", per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. I "soggetti capienti" non potranno cedere il credito alle banche.

Chi riceve la cessione del bonus può anche trasferirlo nuovamente ad altri.

### **INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO**

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR viene riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017)

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

### **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

È stato inserito, quale nuovo adempimento, la trasmissione all'ENEA di informazioni relative agli interventi effettuati.

### **NUOVO "BONUS VERDE"**

È introdotta, per il 2018, una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche quando i predetti interventi sono effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

### **CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI**

È disposto che, in caso di opzione per la cedolare secca, l'aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

### **ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO**

È introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

### **PROROGA "MAXI – AMMORTAMENTO"**

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%) al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dall'agevolazione riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

È confermata l'irrelevanza dell'incremento di costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

### **PROROGA "IPER – AMMORTAMENTO"**

È prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell'Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo di acquisizione del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

### **PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI**

È estesa al 2018 la sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali / deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

### **FINANZIAMENTO SABATINI-TER**

La concessione dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" di cui all'art. 2, D.L. n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è riconosciuta fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

### **CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE**

Alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le suindicate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dal reddito d'impresa degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per ciascun anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, tra cui gli aiuti alla formazione, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti è necessario avvalersi, ai fini della certificazione, di un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute da tali ultime imprese per la certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

#### **"BONUS 80 EURO"**

Viene rivisto il c.d. "Bonus 80 Euro" in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito:

- per un reddito complessivo non superiore a € 24.600 il credito annuale spettante è pari a € 960;
- per un reddito complessivo superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 il credito annuale spettante è pari a € 960 X [(26.600 – reddito complessivo) / 2.000]
- per un reddito complessivo superiore a € 26.600 il credito spettante è pari a zero.

#### **LIMITE ESENEZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI**

È elevata da € 7.500 a € 10.000 la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

#### **POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI**

È prevista la detrazione IRPEF, pari al 19%, dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

#### **FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI DIVERSI DALLE P.A.**

È previsto che dall'1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia e le relative variazioni debbano emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende *"l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del"*

*contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".*

Contestualmente dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, D.L. n. 78/2010.

#### **OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA**

È previsto che i soggetti passivi stabiliti in Italia trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

#### **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "si intendono soddisfatti" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

#### **INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l'accertamento ex artt. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/72 e 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

#### **SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l'Agenzia mette a disposizione:

- gli elementi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

#### **PAGAMENTI P.A.**

È previsto che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di ammontare superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica Amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30) il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito

#### **SOSPENSIONE MOD. F24**

È previsto che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.



## **INTERESSI PASSIVI**

È previsto che ai fini del calcolo del ROL non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

La nuova disposizione è applicabile *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”*.

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

## **TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI**

### **CAPITAL GAINS**

È previsto che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate sia non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono “sommate” alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

### **DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

È previsto che per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” sia “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l'associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata gli utili concorrono a formare il reddito dell'associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l'apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all'art. 110 TUIR.

### **DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

### **DIFFERIMENTO IRI**

È previsto il differimento al 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

### 3. QUESTIONI “IN EVIDENZA”

#### 3.1 SPLIT PAYMENT

Con la circolare 27/E del 7/11/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto relativamente alla nuova disciplina Iva della scissione dei pagamenti (*split payment*) applicabile dal 1° luglio 2017. La nuova disciplina, introdotta dal D.L. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017), alla luce delle nuove modalità di attuazione definite dai decreti del 27/6/2017 e del 13/7/2017, presenta i seguenti punti caratteristici:

- l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib (“P.A. e società”);
- l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (professionisti);
- la possibilità per le P.A. e società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della registrazione della fattura di acquisto;
- la possibilità per le P.A. e società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito. Ciò, in alternativa, all’annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25, D.P.R. 633/1972, anche nel registro di cui agli articoli 23 o 24 dello stesso D.P.R..

Sotto il profilo temporale, la nuova disciplina si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 e la cui imposta sia divenuta esigibile dalla stessa data fino al 30 giugno 2020.

La circolare prende in esame le fattispecie escluse sulla scissione dei pagamenti:

- acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto (*reverse charge*): viene precisato che la scissione dei pagamenti prevale sul regime dell’Iva per cassa, ma non quando la Pubblica Amministrazione effettua un acquisto in *reverse charge*;
- operazioni effettuate da fornitori che applicano regimi Iva “speciali” (editoria, margine, agenzie di viaggio);
- operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale, in relazione alle quali i corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24, DPR 633/1972 ). Se invece in sostituzione dello scontrino/ricevuta, è emessa fattura su richiesta del cliente, l’operazione ricade nella scissione dei pagamenti;
- operazioni in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, del plafond di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c, DPR 633/1972: in tali casi, per effetto della lettera di intento inviata dall’esportatore abituale, gli acquisti beneficiano del trattamento di non imponibilità e, pertanto, con riguardo ai medesimi acquisti, non è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti. In tal modo, i soggetti c.d. esportatori abituali che già, in considerazione dell’attività posta in essere, si trovano in una posizione creditoria IVA, potranno utilizzare il c.d. *plafond* disponibile e conseguentemente il fornitore dovrà emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, conformemente alla lettera d’intento del cliente esportatore abituale, senza l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
- operazioni nelle quali la P.A. non effettua alcun materiale pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore in quanto il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo concordato e, in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria,

trattiene lo stesso riversando un importo netto alla P.A. committente (ad esempio per il servizio di riscossione delle entrate);

- operazioni in cui il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettategli, in forza di un provvedimento giudiziale (ad esempio, le prestazioni rese dal professionista delegato dall'autorità giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso);
- operazioni effettuate tra P.A. e società, entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti, ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
- operazioni permutative di cui all'articolo 11, DPR 633/1972;
- operazioni rese in favore dei dipendenti (ad esempio, vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (P.A. e società) quando la fattura sia stata emessa e intestata nei confronti del dipendente della P.A. o società.

Nella circolare viene precisato, per quanto riguarda le sanzioni, che l'incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1° luglio scorso l'estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Tale copertura opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi fino al 6 novembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente l'emanazione della circolare.

Pertanto qualora dopo il 1° luglio 2017 ma entro il 6 novembre siano state emesse fatture in regime ordinario (invece che in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze, il fornitore non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando l'assolvimento sostanziale dell'Iva a favore dell'Erario da parte rispettivamente dell'emittente la fattura o del cessionario ancorché non realmente soggetto a split payment. Se tali errori vengono commessi dopo le date indicate il fornitore dovrà procedere a regolarizzare il comportamento irregolare con l'emissione di una nota di variazione all'articolo 26 del DPR 633/1972, con l'emissione corretta di un nuovo documento contabile. La circolare specifica che la regolarizzazione può avvenire anche attraverso l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse le integri, segnalando all'acquirente/committente il corretto trattamento da riservare all'imposta indicata in fattura.

**4.****SCADENZARIO****18 dicembre 2017**

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di novembre 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di novembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di novembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di novembre 2017.
- ❑ Versamento del saldo IMU e TASI 2017 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.

**27 dicembre 2017**

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre 2017 (soggetti mensili).
- ❑ Versamento dell'acconto IVA per il 2017 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali.

**2 gennaio 2018**

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2017.

**16 gennaio 2018**

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di dicembre 2017.
- ❑ Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di dicembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di dicembre 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a dicembre 2017.

**25 gennaio 2018**

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2017 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2017 (soggetti trimestrali).

**31 gennaio 2018**

- Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2018.
- Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2017 da parte di farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate, medici iscritti agli albi, odontoiatri, altri soggetti (par farmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, radiologi, ottici).

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*